

**ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI  
AMMINISTRATIVI**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
OPERAZIONI ELETTORALI**

## INDICE

- ART. 1– Oggetto
- ART. 2– Diritto di elettorato
- ART. 3 – Sezioni elettorali
- ART. 4– Cumulo dei contributi
- ART. 5– Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione
- ART. 6– Esercizio del diritto di voto. Casi di rappresentanza. Deleghe
- ART. 7– Elenco degli aventi diritto al voto. Reclami
- ART. 8– Tempi e Luogo di votazione
- ART. 9 – Indizione delle elezioni
- ART. 10– Costituzione Ufficio elettorale temporaneo
- ART. 11– Presentazione ed accettazione delle liste
- ART. 12– Composizione dei seggi elettorali. Operazioni preliminari
- ART. 13– Componenti di seggio. Competenze
- ART. 14– Consegna del materiale del seggio
- ART. 15– Schede
- ART. 16– Modalità ed orario delle votazioni
- ART. 17– Identificazione dell'elettore
- ART. 18– Operazioni di votazione
- ART. 19– Modalità di espressione del voto
- ART. 20– Chiusura del seggio
- ART. 21– Operazioni preliminari allo scrutinio
- ART. 22– Operazioni di scrutinio. Spoglio delle schede
- ART. 23– Schede corrispondenti a voti validi
- ART. 24– Schede corrispondenti a voti contestati
- ART. 25 – Schede nulle e schede bianche
- ART. 26– Verbale delle operazioni di seggio e di scrutinio
- ART. 27– Chiusura del seggio
- ART. 28– Validità delle elezioni
- ART. 29– Proclamazione degli eletti
- ART. 30– Reclami
- ART. 31– Disposizioni finali

## Art. 1 – **Oggetto**

Il presente disciplinare ha la funzione di regolare gli aspetti operativi e pratici del procedimento elettorale relativo alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della bonifica Parmense, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii., oltre che del vigente Statuto Consorziale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 1384/2010

## Art. 2 – **Diritto di elettorato**

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 e 4 del vigente statuto consorziale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili nonché, alle medesime condizioni, anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che facciano richiesta alla iscrizione nel catasto consorziale quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili ai sensi dell'art. 20 della L.n. 11/1971.

Il pagamento si considera "REGOLARE", ai sensi dell'art. 8 c. 3 del vigente statuto consorziale, in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte: è comunque riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto, entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.

Fatto salvo quanto indicato nell'ultimo comma del presente articolo ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 c. 5 del vigente statuto consorziale ogni componente dell'Assemblea, qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario, ha diritto ad un solo voto. Analogamente, in caso di comunione, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.

Nel caso di suddivisione pro-quota del contributo imposto alla comunione mediante l'invio di separati avvisi di pagamento, il voto potrà essere esercitato una sola volta dal destinatario dell'avviso che comunque sarebbe stato destinatario dello stesso in assenza della suddivisione pro-quota, in qualità di rappresentante la comunione, come risultante dagli archivi del catasto consortile. È sempre possibile avvalersi dell'istituto della nomina ad altro componente la comunione. In caso di comunione il diritto di voto non può essere esercitato dal contribuente in comunione, anche pro-quota, benché adempiente, qualora sussista il

mancato versamento da parte di uno degli altri contribuenti alla comunione, con invio di separati avvisi di pagamento, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 8 c. 8 del vigente statuto consorziale, il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui, oltre che proprietario di uno o più immobili, sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione.

### **Art. 3 – Sezioni elettorali**

In conformità a quanto disposto dall'art. 10 c. 1 del vigente statuto consorziale, i componenti dell'Assemblea sono ripartiti in n. 4 (quattro) sezioni elettorali, nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, senza distinzione fra la contribuzione agricola ed extragricola. Qualora al raggiungimento della percentuale di contribuzione prevista per la sezione, vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso importo di contributo, si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva, al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione.

Le sezioni risultano così composte:

- I<sup>a</sup> sezione: vi appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuzione totale del Consorzio;
- II<sup>a</sup> sezione: vi appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuzione totale del Consorzio;
- III<sup>a</sup> sezione: vi appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio;
- IV<sup>a</sup> sezione: vi appartengono i restanti consorziati;

Ai sensi dell'art. 10 c. 5 del vigente statuto consorziale, i contributi consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall'ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all'ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in

riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell'esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente.

#### **Art. 4 – Cumulo dei contributi**

Ai sensi dell'art. 10 c. 2 del vigente statuto consorziale, ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale di appartenenza, come sopra individuata. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.

#### **Art. 5 – Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione**

I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza, dai contribuenti, con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in lista.

Ai sensi dell'art. 10 c. 4 dello Statuto, la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 consiglieri.

#### **Art. 6 – Esercizio del diritto di voto. Casi di rappresentanza. Deleghe**

Ai sensi dell'art. 8 c. 5 del vigente statuto consorziale, in caso di comunione, ove non venga nominato un diverso rappresentante la comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione medesima.

Ai sensi dell'art. 8 c. 6 del vigente statuto consorziale, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.

Per le persone giuridiche, le società e gli enti, il diritto di voto è esercitato, ai sensi dell'art. 8 c. 7 del vigente statuto consorziale, dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, anche diversi da consorziati.

La qualità di rappresentanti legali, di curatore, di amministratore, di erede può essere attestata mediante deposito dei titoli di legittimazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità

In caso di intervenuto decesso del contribuente, l'erede che nel frattempo sia divenuto proprietario/comproprietario, che certifica fino al 3 dicembre la propria qualità di erede può votare, sotto la propria responsabilità, per la posizione ancora intestata al *de cuius*.

Ai sensi dell'art. 8 c. 9 del vigente statuto consorziale, per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, **i relativi titoli di legittimazione** devono essere depositati a cura degli interessati presso la Segreteria consorziale, entro i 7 (sette) giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; trattandosi di termine non perentorio, ma ordinatorio, detta documentazione potrà essere presentata al Consorzio – che ne prenderà nota nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto – fino al 3 dicembre

A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del vigente statuto consorziale, da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante **delega**.

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 e 2 del vigente statuto consorziale, a ciascun soggetto **non può essere conferita più di una delega**, né possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi consorziali o ai dipendenti del Consorzio.

**La delega** di cui sopra **è conferita con atto scritto**, corredato da copia fotostatica e del documento d'identità del delegante, entro e non oltre il giorno 3 dicembre. In alternativa il documento in formato elettronico pdf/A e firmato da delegante e delegato, corredato di scansione del documento di identità di entrambi, può essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.bonfica.pr.it

Il Consorzio, accertato:

1. che la delega sia in originale e accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del delegante e se in formato elettronico sia o firmata digitalmente dal delegante e dal delegato;
2. il delegante e il delegato appartengono alla stessa Sezione;

3. che il medesimo soggetto non abbia già conferito ad altro consorziato delega al voto, provvederà ad aggiornare l'elenco dei votanti da consegnare ai Presidenti di seggio, dove accanto al nome dell'avente diritto (delegante), compariranno le generalità del delegato.

In caso di malattia certificata, è altresì ammessa, ai sensi dell'art. 8 c. 11 del vigente statuto consorziale, la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente, anche non consorziato. In tal caso la delega, da consegnarsi direttamente al presidente di seggio, deve essere corredata; 1) da certificato medico attestante lo stato di malattia; 2) autocertificazione del delegante dello stato di familiare convivente del delegato; 3) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato; 4) dichiarazione con la quale il delegante autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

In caso di stato di isolamento certificato, connesso a Covid-19, è ammessa la delega a familiare maggiorenne anche non convivente, purché a sua volta non in isolamento fiduciario. La delega, completa della certificazione dello stato di malattia o di isolamento va consegnata direttamente al presidente di seggio.

Il legale rappresentante di più persone giuridiche/società/enti che, come tale, abbia diritto ad esprimere tanti voti quante sono le persone giuridiche, società, enti che rappresenta, **può delegare** uno o più soggetti ad esprimere tutti i voti che, per statuto, lo stesso rappresentante ha diritto ad esercitare.

#### **Art. 7 – Elenco degli aventi diritto al voto. Reclami**

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 11 del vigente statuto consorziale, il Comitato Amministrativo approva, almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; con lo stesso atto deliberativo il Comitato Amministrativo dovrà approvare altresì le modalità per la presentazione degli eventuali reclami e rettifiche da parte degli interessati. Detto provvedimento è pubblicato per un periodo di trenta giorni consecutivi all'Albo Consortile nonché all'Albo Pretorio informatico o, in assenza, cartaceo del Comune in cui ha sede il Consorzio nonché sul sito Internet del Consorzio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 c. 7 e 8 del vigente statuto consorziale durante lo stesso periodo un estratto dell'elenco provvisorio è depositato e messo a disposizione dei consorziati, su supporto informatico, presso gli uffici, anche periferici, del Consorzio ed eventualmente sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio. Dell'avvenuto

deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche dovrà essere data notizia sul sito internet del Consorzio, ed eventualmente, sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio.

Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto consorziale, contro le risultanze dell'elenco provvisorio i soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche al Comitato Amministrativo del Consorzio, esclusivamente mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it) entro il termine **perentorio** di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, della delibera di approvazione del citato elenco provvisorio. Le istanze presentate oltre il suddetto termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle statutariamente previste, saranno ritenute inammissibili.

Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco, che saranno tempestivamente comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata A.R. o tramite pec.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 6 del presente disciplinare, il Comitato Amministrativo introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza ed approva in ogni caso definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 8 – Tempi e Luogo di votazione**

Al fine di consentire la massima possibilità di accesso al voto a tutti i consorziati, è prevista la costituzione da parte dell'organo amministrativo consorziale di più seggi elettorali che dovranno espletare le operazioni di voto nei giorni e nelle località del comprensorio consorziale che la stessa Amministrazione andrà a deliberare.

Il diritto di voto può essere esercitato presso il seggio indicato nell'elenco degli aventi diritto al voto sulla base della residenza dell'elettore. Entro il 3 dicembre è possibile richiedere di votare in un seggio diverso

#### **Art. 9 – Indizione delle elezioni**



Ai sensi dell'art. 13 c. 1 dello statuto, il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale per l'elezione dei componenti dell'Amministrazione consortile, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra. La convocazione è effettuata altresì attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Consorzio.

L'Assemblea ha luogo, ai sensi dell'art. 13 c. 4 dello statuto non prima di quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 10 – Costituzione Ufficio elettorale temporaneo**

Ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto, l'Amministrazione consortile costituisce un Ufficio Temporaneo unico dedicato alle procedure elettorali, ubicato presso la sede legale dell'Ente, a Parma, in via Emilio Lepido n. 70/1 e composto esclusivamente da funzionari consorziali, per l'espletamento delle funzioni di assistenza all'Amministrazione consortile nell'espletamento delle funzioni relative alle operazioni elettorali e precisamente:

- organizzazione dei seggi elettorali nei luoghi in cui verranno espletate le operazioni di voto, a seguito di istituzione degli stessi da parte del Comitato Amministrativo, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
- tenuta ed aggiornamento elenco dei Presidenti di seggio;
- tenuta ed aggiornamento elenco degli Scrutatori di seggio;
- tenuta e rilascio modulistica elezioni;
- comunicazioni ai soggetti interessati delle determinazioni assunte dall'Amministrazione in materia elettorale;
- trasmissione dei provvedimenti deliberativi e materiale elettorale ai soggetti che ne facciano richiesta o che l'Amministrazione andrà ad indicare;
- tenuta su supporto informatico dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e adempimenti;
- tenuta su supporto informatico dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto
- pubblicazione degli atti elettorali a norma statutaria e loro diffusione sul sito web del Consorzio ed eventualmente sui siti web dei comuni del comprensorio;
- ricezione nomine/deleghe da parte dei consorziati, ai sensi dell'art. 8 commi 6, 7, 9, 10 e 11 nonché dell'art. 9 dello Statuto, loro controllo formale oltre che di completezza della documentazione;

- ricezione liste candidati e loro controllo formale, consistente nella verifica della completezza formale delle liste presentate, del numero di firme apposte dai presentatori secondo le disposizioni statutarie nonché del numero delle copie dei documenti di identità allegati e della loro validità, del numero dei candidati minimi e massimi per la validità dell'accettazione delle liste.

#### Art. 11 – **Presentazione ed accettazione delle liste**

Le liste di candidati presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:

- a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;
- b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
- c) da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
- d) da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, anche se la sottoscrizione riguarda sezioni diverse. **Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione, tale sottoscrizione non verrà ritenuta valida in alcuna lista.**

Nessun candidato può essere presente in più di una lista.

Ciascuna lista deve, a pena d'inammissibilità, comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione, come dal seguente prospetto:

<b>SEZIONE</b>	<b>N. CANDIDATI (ex art 10 c. 4 Statuto)</b>	<b>NUMERO MINIMO</b>	<b>NUMERO MASSIMO</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Ai sensi dell'art. 16 c. 4 e 5 del vigente Statuto, ciascuna lista di candidati deve essere presentata da un presentatore consorziato iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi

compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartiene, ove il voto stesso viene esercitato; deve riportare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e codice fiscale dei candidati - che devono essere in ogni caso titolari del diritto di elettorato attivo - e dovrà essere firmata per accettazione dagli stessi e corredata da copia di documento di identificazione in corso di validità e da apposita autocertificazione circa la insussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto. Il medesimo presentatore non può presentare più di una lista. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista a pena di decadenza da tutte le candidature ai sensi dell'art. 16 c. 3 dello statuto.

La persona che intende candidarsi alle elezioni in qualità di legale rappresentante di persona giuridica, società o ente deve presentare il titolo di legittimazione (delibera dell'Organo competente), pena l'esclusione dalla predetta candidatura, entro il termine di presentazione della lista dei candidati.

Le liste dei candidati devono essere consegnate in triplice copia unicamente presso l'Ufficio Elettorale temporaneo della sede legale del Consorzio, a Parma, in via Emilio Lepido n. 70/1, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, delegato dal Comitato Amministrativo ovvero dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta.

Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al comma precedente, il termine per la consegna è fissato entro le ore 18 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea, con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato.

In conformità alla disposizione di cui all'art. 16 c. 9 del vigente Statuto, la lista può essere corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini e per gli effetti dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma seguente.

Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri, scelti fra i primi non eletti, in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

Qualora vengano presentate più liste con lo stesso contrassegno nella stessa sezione, verrà accettato solo il contrassegno della prima lista in ordine di presentazione. Il presentatore della lista riportante il contrassegno non accettato sarà invitato a presentare un nuovo

contrassegno entro il termine ultimo di presentazione delle liste.

Ai sensi dell'art. 16 c. 10 dello Statuto le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Il Comitato Amministrativo provvede ad approvare le liste tempestivamente e comunque entro **7 giorni** dal termine ultimo della loro presentazione.

#### **Art. 12– Composizione dei seggi elettorali. Operazioni preliminari**

Ai sensi dell'art. 14 c. 2 del vigente Statuto, ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori effettivi nominati, contestualmente a due scrutatori supplenti, dall'Amministrazione consortile, previa acquisizione dei nominativi dalla lista pubblica predisposta per le elezioni politiche. I componenti del seggio non debbono avere cariche consortili, incarichi o rapporti professionali col Consorzio e non devono versare nelle condizioni ostative alla eleggibilità a Consigliere consorziale, di cui all'art. 23 dello Statuto.

Nei seggi elettorali funge da segretario uno dei due scrutatori.

Il Presidente del seggio può sostituire uno o ambedue gli scrutatori, in caso di loro impedimento nel corso delle operazioni di votazione o di scrutinio, con gli scrutatori supplenti nominati dall'Amministrazione. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età.

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 del vigente Statuto in ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese, spetta un compenso che sarà stabilito dal Comitato Amministrativo del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio (o un suo delegato), nella settimana antecedente il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i componenti del seggio nonché per procedere:

- al conteggio ed al controllo, ai sensi dell'art. 17 c. 2 dello Statuto, delle schede elettorali
- all'autenticazione delle schede elettorali (visto)

- alla sigillatura delle urne (1 per ciascuna sezione), con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio dovranno apporre la loro firma; la sigillatura dovrà essere preceduta dalla verifica della totale integrità delle urne, accertando altresì che le stesse al loro interno siano vuote.

#### **Art. 13 – Componenti di seggio. Competenze**

Il Presidente di seggio, coadiuvato dagli scrutatori, compie tutte le operazioni elettorali, ed in particolare:

- riceve dal Consorzio tutto il materiale occorrente per la votazione
- controlla, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale
- è responsabile della sigillatura delle urne.
- designa il segretario e provvede alla sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti.
- sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente.
- sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti il seggio elettorale
- garantisce una presenza di almeno due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il Presidente stesso oppure il vice
- è tenuto a far rispettare quanto prescritto nelle presenti disposizioni, oltre che in quelle statutarie e normative, potendo più in generale far allontanare dal seggio coloro che le dovessero violare o dovessero disturbare e/o ostacolare le operazioni di voto
- consegna le schede all'elettore, le imbuca nell'urna
- decide - udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori - sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati
- durante le operazioni di scrutinio, si esprime sui dubbi nell'attribuzione dei voti e delle preferenze (quest'ultimo solo nel caso di assenza di liste nella sezione)
- in fase di spoglio elettorale, apre le schede e le dichiara valide, bianche o nulle. La decisione spetta ai componenti del seggio, sentiti eventualmente i rappresentanti di

lista presenti. Eventuali contestazioni dei rappresentanti di lista sono riportate a verbale

- si attiene a quanto previsto dal precedente art. 2 del presente disciplinare in merito alle modalità di ammissione al voto.

Lo scrutatore nominato segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti, insieme all'altro scrutatore durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio.

#### **Art. 14– Consegna del materiale del seggio**

Il Presidente del seggio, riceve in consegna dal Consorzio, nei giorni precedenti le elezioni:

- a) nell'estratto dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto;
- b) una copia del manifesto dell'avviso di convocazione delle elezioni;
- c) due copie, di cui una da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati;
- d) una copia del regolamento elettorale;
- e) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per ciascuna sezione elettorale;
- f) un registro su cui riportare la stesura del verbale;
- g) buste, carta, cancelleria, penne in numero sufficiente, materiale disinfettante.

Del predetto materiale il Presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Su richiesta del Presidente di seggio, il Consorzio metterà a disposizione il personale di supporto necessario all'allestimento del seggio.

## Art. 15 – **Schede**

Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consorzio che provvede a differenziarle cromaticamente a seconda delle sezioni elettorali.

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del vigente statuto, le schede devono contenere:

- a. In alto e in testa a ciascuna lista: il numero di lista, l'eventuale denominazione, l'eventuale contrassegno e una casella vuota per l'espressione del voto.
- b. le generalità dei candidati nell'ordine di presentazione della lista;

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del vigente statuto, in caso di mancata presentazione di liste per una sezione, la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.

In ottemperanza all'art. 17 c. 2 dello Statuto, le schede di votazione, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a timbrarle e a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale nonché la loro integrità, facendone menzione nel verbale.

## Art. 16 – **Modalità ed orario delle votazioni**

Entro le ore 8.30 del giorno stabilito per la votazione, il Presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il Presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente e quello al quale affida le funzioni di segretario.

Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

- ad affiggere nella sala di votazione il manifesto di convocazione dell'assemblea e le liste di candidati
- ad accertare che i tavoli e le attrezzature necessarie per la votazione siano sistemati in modo da garantire la segretezza del voto;
- ad accertare l'integrità dei sigilli apposti sulle urne e a rimuovere soltanto quelli posti sul foro di apertura sovrastante per permettere l'introduzione delle schede all'interno delle medesime;
- ad aprire il plico contenente le schede di votazione, dopo averne verificata l'integrità dei sigilli, a controllare le schede e a disporle sul tavolo, ripartendole per Sezione di appartenenza

- ad affiggere negli ingressi e nei corridoi dell'edificio in cui si svolgono le votazioni la opportuna segnaletica;
- ad affiggere all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile n. 2 cartelli con la seguente dicitura: *“Ai sensi dell’art. 18 comma 2 del vigente statuto consorziale, nelle sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio e ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità per il tempo strettamente necessario all’espressione del voto”*

Le votazioni hanno inizio alle ore 9.00 e terminano alle ore 19 dello stesso giorno. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere, ai sensi dell'art. 18 c. 3 del vigente statuto, almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

#### **Art. 17 – Identificazione dell'elettore**

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire:

- A) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione in corso di validità, purché munito di una fotografia. In tal caso, gli estremi del documento andranno indicati nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco elettorale di seggio;
- B) per identificazione da parte di uno dei componenti del seggio;

L'identificazione di cui alla lettera B) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica l'elettore a margine dell'elenco stralcio degli aventi diritto al voto e ne deve essere fatta menzione nel verbale.

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello Statuto, in caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, previa apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, a seguito di decisione precedentemente assunta dell'Organo Amministrativo esibita e consegnata dall'interessato. Di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

I portatori di handicap o gli affetti da altro grave impedimento possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come accompagnatore. Il Presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita domanda, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso



nucleo familiare. Il Presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore apponendo la seguente dicitura: *“ha votato con l'assistenza del sig. ... ..”*.

#### **Art. 18 – Operazioni di votazione**

Ai sensi dell'art. 18 c. 2 dello Statuto, nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

In ottemperanza all'art. 18 c. 5 di Statuto, il Presidente del seggio dopo aver accertato l'identità dell'elettore e dopo aver accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato nell'estratto dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, su cui vengono stampati i dati di ciascun elettore, consegna a ciascun elettore la penna e la/e scheda/e corrispondente/i alla/e sezione/i elettorale/i di appartenenza.

L'elettore, ricevuta la/e scheda/e e la penna, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la/e scheda/e e restituirla/le al Presidente del seggio che la/e introduce nell'apposita urna corrispondente alla sezione di appartenenza.

Qualora la scheda non fosse piegata, il Presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il Presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

All'atto della restituzione della scheda, il Presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.

In ottemperanza all'art. 18 c. 6 dello Statuto, il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale.

#### **Art. 19 – Modalità di espressione del voto**

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 e 7 dello Statuto, l'elettore esprime il proprio voto apponendo una "X" sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata nelle schede in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'indicazione di preferenze.

Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l'elettore potrà esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione.

#### **Art. 20 – Chiusura del seggio**

Nel caso che l'apertura e la chiusura dei seggi avvenga in giorni diversi, viene redatta, ai sensi dell'art. 19 c. 2 del vigente Statuto, la prima parte del verbale del seggio con il numero di votanti; lo scrutinio è rimandato al giorno della chiusura dell'ultimo seggio.

.

## **Art. 21 – Operazioni preliminari allo scrutinio**

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente e gli scrutatori provvedono alle operazioni di scrutinio, previo riscontro, ai sensi dell'art. 19 c. 1 dello Statuto, del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Il seggio prosegue quindi nelle operazioni di scrutinio vero e proprio, nelle quali il presidente, sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, procederà all'accertamento del numero dei votanti.

## **Art. 22 – Operazioni di scrutinio. Spoglio delle schede**

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione

Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre le urne in sequenza successiva e procede allo spoglio delle schede estraendole dall'urna una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

Agli scrutatori spetta il compito di registrare i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede; quelle il cui voto è stato spogliato saranno deposte a parte.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che in ciascuna delle urne non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:

- a) accerta, per ciascuna sezione elettorale che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate e racchiuse nel plico;
- b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle o sostituite nel corso delle operazioni di voto e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
- c) accerta che il totale delle schede corrisponda a quello registrato nei prospetti di scrutinio.

Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza è, quindi, sciolta immediatamente.

Ai sensi dell'art. 19 c. 3 del vigente Statuto, delle operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale di cui al successivo art. 26 del presente disciplinare, da trasmettersi immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle, non utilizzate o deteriorate, alle deleghe e agli altri atti.

#### **Art. 23 – Schede corrispondenti a voti validi**

Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta o contenitore che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori.

#### **Art. 24 – Schede corrispondenti a voti contestati**

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

#### **Art. 25 – Schede nulle e schede bianche**

Oltre all'ipotesi di cui al precedente art. 19, sono nulle le schede, ai sensi dell'art. 18 c. 5 ult. periodo, che nonostante l'espressione del voto, contengano annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.

Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

#### **Art. 26 – Verbale delle operazioni di seggio e di scrutinio**

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, deteriorate, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.

Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.

Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

#### **Art. 27 – Chiusura del seggio**

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:

- a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
- b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
- c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
- d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
- e) busta relativa alle schede non utilizzate;
- f) busta relativa al verbale;
- g) busta relativa al materiale residuo.

Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal Presidente del seggio al Presidente del Consorzio (o ad un suo incaricato) e della consegna sarà rilasciata ricevuta al Presidente del seggio.

#### **Art. 28 – Validità delle elezioni**

Le votazioni quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente disciplinare nonché delle disposizioni normative e statutarie, sono valide, ai sensi dell'art. 20 c. 1 del vigente Statuto, quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

#### **Art. 29 – Proclamazione degli eletti**

Il Consorzio, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede alla proclamazione degli eletti.

Si applicano, ai sensi dell'art. 20 c. 2 del vigente statuto consorziale, le seguenti regole:

- a) L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata secondo il metodo del quoziente elettorale puro, in forza del quale l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale, attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste ed il numero dei seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale dei voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare, sono attribuiti alle liste con il metodo dei maggiori resti come da punto successivo.
- b) I restanti seggi sono assegnati mediante il calcolo dei maggiori resti ossia calcolando la differenza fra: il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista ed il prodotto fra la parte intera del numero dei seggi attribuiti alla lista e il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente fino alla concorrenza dei seggi rimasti da assegnare
- c) Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.
- d) Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.
- e) Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al p.to d) non trova applicazione la disposizione di cui al p.to c).
- f) Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri, scelti fra i primi non eletti, in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero

di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

g) Qualora non siano state presentate liste risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell'ambito delle singole sezioni di appartenenza.

h) In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti, l'Amministrazione consorziale, assunte le informazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, l'Amministrazione procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Terminate le operazioni di cui sopra, l'Amministrazione provvede a proclamare i risultati complessivi.

#### **Art. 30 – Reclami**

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 del vigente statuto consorziale, contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Amministrativo uscente da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 21 c. 2 dello Statuto consorziale, il Comitato Amministrativo non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.

Avverso gli anzi detti risultati è ammesso, ai sensi dell'art. 21 c. 3 dello Statuto consorziale, ricorso al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'Albo consortile.

#### **Art. 31 – Disposizioni finali**

Ai sensi dell'art. 21 c. 4 del vigente statuto consorziale, le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali, devono essere conservati per almeno un anno, presso la sede del Consorzio.